

PARERE 22 MAGGIO 2013
214/2013/I/EEL

VALUTAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO DECENNALE DI SVILUPPO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999 "Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale", e sue successive integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: *RTN*);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005, recante la Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata ed aggiornata con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 15 dicembre 2010 (di seguito: convenzione);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 8 marzo 2013, con cui è stato approvato il documento contenente la Strategia Energetica Nazionale;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, ed in particolare l’Allegato A (di seguito: *TIT*);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2012, 102/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 102/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 288/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 288/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2013, 40/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 40/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 66/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 66/2013/R/EEL);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico 2 ottobre 2012 (prot. Autorità A/30220 del 2 ottobre 2012), recante l’approvazione del Piano di Sviluppo della *RTN* 2011;
- lo schema di Piano decennale di sviluppo della *RTN* 2012 (di seguito: schema di Piano 2012), trasmesso da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all’Autorità con comunicazione del 31 gennaio 2012 (prot. Autorità A/4951 del 17 febbraio 2012) e, nella versione idonea alla pubblicazione, con comunicazioni in data 4 maggio 2012 (prot. Autorità A/13729 del 7 maggio 2012);
- le osservazioni sullo schema di Piano 2012 formulate dai soggetti interessati nell’ambito del processo di consultazione pubblica avviato dall’Autorità con comunicato del 7 maggio 2012.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11, dispone che l’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia è riservata allo Stato ed è svolta in regime di concessione da Terna, che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99, secondo modalità definite nella convenzione che disciplina la concessione;
- l’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, prevede che Terna, entro il 31 gennaio di ciascun anno, predisponga un Piano decennale di sviluppo della *RTN* (di seguito: Piano decennale), basato su domanda ed offerta esistenti e previste; e che il Ministro dello Sviluppo economico, acquisito il parere delle Regioni interessate e tenuto conto delle valutazioni formulate dall’Autorità, approvi tale Piano;
- ai sensi del medesimo articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, il Piano decennale deve individuare:
 - a) le infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete;
 - b) gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;
 - c) una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella convenzione;
- in particolare, l’articolo 9 della convenzione prevede che il concessionario del servizio predisponga un piano di sviluppo che contenga, tra l’altro, i seguenti elementi:

- a) un'analisi costi-benefici degli interventi e l'individuazione degli interventi prioritari;
- b) l'indicazione dei tempi previsti di esecuzione e dell'impegno economico preventivato;
- c) una relazione sugli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione delle cause delle mancate realizzazioni o dei ritardi, dei tempi effettivi di realizzazione e dell'impegno economico sostenuto;
- l'articolo 36, comma 13, del decreto legislativo 93/11, prevede che l'Autorità:
 - a) sottoponga il Piano decennale, secondo i propri autonomi regolamenti, ad una consultazione pubblica;
 - b) renda pubblici i risultati di tale consultazione;
 - c) trasmetta gli esiti della propria valutazione al Ministro dello Sviluppo Economico ai fini dell'approvazione del Piano decennale;
- l'articolo 36, comma 14, del decreto legislativo 93/11, prevede che l'Autorità controlli e valuti l'attuazione del Piano decennale;
- in ragione della complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo energetico delle tematiche oggetto del Piano decennale, con deliberazione 102/2012/R/EEL, l'Autorità ha previsto specifiche disposizioni per la consultazione pubblica di cui all'articolo 36, comma 12, del citato decreto legislativo 93/11;
- il procedimento di consultazione dello schema di Piano 2012 è stato avviato dall'Autorità con comunicato 7 maggio 2012, successivamente alle verifiche di coerenza della documentazione resa disponibile da Terna ai fini della pubblicazione con i criteri di pianificazione di cui al decreto legislativo 93/11;
- nell'ambito della consultazione, sono state organizzate dall'Autorità due sessioni pubbliche di presentazione dello schema di Piano 2012 da parte di Terna, con la partecipazione dei soggetti interessati rappresentativi del sistema elettrico (operatori e consumatori e loro associazioni);
- l'esame dello schema di Piano 2012 è stato condotto anche alla luce delle osservazioni presentate dagli operatori interessati; tali osservazioni sono state rese pubbliche dall'Autorità sul proprio sito *internet*.

CONSIDERATO CHE:

- lo schema di Piano 2012 rappresenta il primo piano di sviluppo della *RTN* redatto con le nuove modalità disposte dal decreto legislativo 93/11 e, pertanto, costituisce per il gestore del sistema di trasmissione un importante *test* in materia di pianificazione decennale degli interventi di sviluppo della *RTN* e di pianificazione del sistema elettrico coordinata a livello europeo;
- il procedimento di valutazione dello schema di Piano 2012 ha una valenza innovativa in quanto rappresenta, nei fatti, un primo importante esercizio delle nuove competenze assegnate dal decreto legislativo 93/11 al regolatore in materia di valutazione del Piano e, data la complessità e la valenza strategica di tale valutazione, rappresenta un importante *test* anche in termini procedurali e metodologici;
- il procedimento di valutazione dello schema di Piano 2012 si è svolto contestualmente al procedimento di approvazione degli interventi di sviluppo della capacità di trasmissione strategici per il sistema energetico nazionale e delle relative

milestone e date obiettivo di cui ai commi 22.7 e 25.1 del *TIT*, che si è concluso con la deliberazione 40/2013/R/EEL;

- in particolare, con la deliberazione 40/2013/R/EEL, l'Autorità si è espressa sulla strategicità degli interventi di sviluppo della *RTN* inclusi nell'ultimo Piano di Sviluppo approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Piano di Sviluppo 2011) e, in coerenza con il principio di selettività, ha sottolineato la necessità che vengano messi a disposizione del sistema elettrico, nei tempi previsti, i principali interventi volti alla risoluzione delle congestioni all'interno del mercato italiano;
- lo schema di Piano 2012 contiene prevalentemente interventi di sviluppo già inclusi nel precedente documento di pianificazione della *RTN* e, pertanto, le valutazioni fatte dall'Autorità nell'ambito del procedimento concluso con deliberazione 40/2013/R/EEL, possono essere estese anche allo schema di Piano 2012; in tale ambito, l'Autorità ha tenuto conto anche delle osservazioni pervenute nell'ambito del processo di consultazione dello schema di Piano 2012;
- l'analisi dello schema di Piano 2012 ha permesso inoltre di riscontrare possibili affinamenti ai fini della redazione dei successivi piani:
 - a) sia sotto il profilo redazionale in relazione alla trasparenza e alla completezza del contenuto informativo del piano, al fine di fornire un'adeguata informazione a tutti gli *stakeholder* del sistema elettrico;
 - b) sia sotto il profilo metodologico al fine di affinare, secondo criteri di maggiore selettività, la valutazione di iniziative di sviluppo della *RTN* non ancora avviate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 93/11 prevede che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 28/11, il gestore del sistema di trasmissione nazionale possa realizzare e gestire sistemi di accumulo diffuso di energia elettrica mediante batterie e che tali sistemi possano essere realizzati e gestiti anche dai gestori del sistema di distribuzione;
- l'Autorità, nel *TIT*, ha previsto che sia riconosciuta una remunerazione incentivata ai sistemi di accumulo diffuso mediante batteria laddove detti investimenti si caratterizzino come progetti pilota per la sperimentazione in campo delle loro potenzialità, efficacia ed efficienza;
- il gestore del sistema di trasmissione, nello schema di Piano di Sviluppo 2011, ha proposto l'installazione di 130 MW di capacità di sistemi di accumulo diffuso di energia elettrica mediante batterie e, nello schema di Piano 2012, ha proposto l'installazione di una capacità di accumulo complessivamente pari a 242 MW, con l'obiettivo primario di ridurre la mancata produzione da fonte rinnovabile non programmabile (FRNP) su determinate direttrici della *RTN*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, in sede di approvazione del Piano di Sviluppo 2011, ha previsto un programma di installazione di capacità di sistemi di accumulo diffuso mediante batterie da condurre con un approccio sperimentale fino a 35 MW di capacità;
- con la deliberazione 288/2012/R/EEL, l'Autorità ha definito la procedura ed i criteri di selezione dei progetti pilota relativi ai sistemi di accumulo sulla rete di trasmissione ammessi al trattamento incentivante ai sensi dell'articolo 24 del *TIT*;
- con la deliberazione 66/2013/R/EEL, l'Autorità ha approvato i progetti pilota di cui al precedente punto, adeguando la dimensione massima delle sperimentazioni in

coerenza con i limiti individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di approvazione del Piano di Sviluppo 2011;

- il procedimento di valutazione dello schema di Piano 2012 si è svolto contemporaneamente al procedimento di approvazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del Piano di Sviluppo 2011, concluso in data 2 ottobre 2012; e che pertanto gli esiti di tale processo non potevano essere tenuti in considerazione da Terna nella proposta di schema di Piano 2012 presentata in data 31 gennaio 2012; tuttavia, l'approvazione del Piano di Sviluppo 2011 ha reso la proposta relativa all'installazione dei sistemi di accumulo mediante batteria contenuta nello schema di Piano 2012 non coerente con le decisioni già assunte dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Autorità;
- successivamente all'approvazione del Piano di Sviluppo 2011 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Terna non ha presentato alcuna istanza di revisione della proposta di installazione di 242 MW di capacità di accumulo diffuso di energia elettrica mediante batterie al fine di adeguare tale capacità alla dimensione massima della sperimentazione, pari a 35 MW.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico il nulla osta dell'Autorità all'approvazione dello schema di Piano 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11, ad eccezione della proposta di installazione di 242 MW di capacità di accumulo diffuso di energia elettrica mediante batteria, che non risulta coerente, nelle dimensioni, nelle finalità e nelle tempistiche, con le decisioni già assunte sia dal Ministero che dall'Autorità, che prevedono l'avvio, la conduzione e la conclusione di un programma di sperimentazione sino a 35 MW di capacità;
- formulare alcune prescrizioni e raccomandazioni per la predisposizione del documento di pianificazione decennale della RTN, ai fini della valutazione di competenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 36, comma 13, del decreto legislativo 93/11, sui prossimi piani decennali di sviluppo della RTN, utilizzando opportune forme di gradualità a partire dal Piano decennale di sviluppo della RTN relativo all'anno 2013, Piano le cui procedure di valutazione non sono ancora state avviate

DELIBERA

1. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico nulla osta all'approvazione dello schema di Piano 2012 ai sensi dell'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 93/11 nei limiti di quanto previsto al punto 2;
2. di esprimere al Ministro dello Sviluppo Economico una valutazione positiva in merito alla proposta di installazione di capacità di accumulo diffuso di energia elettrica mediante batteria nei limiti di un approccio sperimentale fino a 35 MW;
3. di formulare prescrizioni e raccomandazioni per la predisposizione dei prossimi documenti di pianificazione decennale della RTN, nei termini di quanto riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e

- sostanziale, ai fini della valutazione di competenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 36, comma 13, del decreto legislativo 93/11;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e alla società Terna S.p.A.;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it successivamente all'approvazione del Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2012 da parte del Ministro dello Sviluppo Economico.

22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni